Martedì 20 novembre 2012

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2012)0412

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)0748 — C7-0433/2010 — 2010/0383 (COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2015/C 419/33)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0748) e la valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione (SEC(2010)1547),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0433/2010),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere motivato inviato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

— visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 2011 ([1]),

— visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ([2]),

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0320/2012),

([1]) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.
([2]) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0383

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1215/2012)

P7_TA(2012)0413

Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM (2010)0473 — C7-0279/2010 — 2010/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 419/34)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0473),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0279/2010),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011 ([1]),

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere dell'11 luglio 2012 e del 17 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

([1]) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 25.